



CC-02-48-02/1284/2017/X

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

18:58 21 NOV 2017

ORDINE DEL GIORNO N°1277
ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,

A01000 3973

trattazione in Aula
trattazione in Commissione



OGGETTO: Attuazione della legge regionale 9/2016 ("Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico").

Premesso che:

- Il Consiglio regionale Piemonte ha approvato la legge regionale n. 9 del 2 maggio 2016 "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico";
- la legge non è stata impugnata dal Governo entro i 60 giorni dalla sua pubblicazione, come previsto dell'articolo 127 della Costituzione;
- in data 7 settembre 2017 è stata stipulata tra Governo, Regioni ed Enti locali un'intesa concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico; al quinto "considerato" di tale intesa si è convenuto di "considerare validi i vincoli esistenti risultanti dalle vigenti normative regionali e comunali in materia di distanza"; parimenti al punto 5 dell'intesa si legge che "Le disposizioni specifiche in materia, previste in ogni Regione o Provincia autonoma, se prevedono una tutela maggiore, continueranno comunque a esplicare la loro efficacia";
- il giorno 20 novembre 2017 sono trascorsi i 18 mesi previsti dalla norma transitoria della legge regionale per dare tempo agli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del R.D. 773/1931 di adeguarsi a quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale in materia di distanze dai luoghi sensibili; la legge regionale infatti prescrive la distanza minima, di 300 metri nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e di 500 metri in quelli più popolosi, da alcuni luoghi sensibili (scuole, centri di aggregazione giovanile, ospedali, bancomat, compro oro) e limiti temporali di almeno tre ore all'accensione delle slot durante l'orario di apertura degli esercizi provvisti di apparecchi per il gioco;

Considerato che

- in una lettera al Ministero dell'Economia, l'associazione di gestori Astro ha chiesto di sospendere l'applicazione del Preu (il Prelievo erariale unico, ndr) forfettario su circa 20mila slot in Piemonte, per le quali la nuova legge regionale per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo (l.r. 9/2016) patologico impone la rimozione entro il 20 novembre;
- in una recente intervista, il Sottosegretario all'Economia con delega ai giochi si è espresso molto duramente sulla piena applicazione della legge regionale, che a suo avviso aprirebbe a una possibile "responsabilità degli amministratori" per procurato danno erariale conseguente allo spegnimento delle slot-machine non a norma.

Ricordato che:

- la legge regionale n. 9 ("*Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico*") è stata approvata dal Consiglio Regionale del Piemonte all'unanimità il 26 aprile 2016 e modificata il 26 luglio dello stesso anno;
- il testo licenziato dalla commissione ha accolto le indicazioni di un gruppo di lavoro che ha riunito il disegno di legge della Giunta n. 126, la proposta di legge n. 158 di iniziativa degli Enti locali e la proposta di legge n.112 della minoranza;
- che sullo stesso tema era stata presentata una proposta di legge da parte di alcuni comuni piemontesi, di cui il gruppo di lavoro della commissione ha tenuto conto;

Considerato altresì che:

- all'art. 12, la l.r. prevede una clausola valutativa in base alla quale la Giunta dovrà rendere conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti "in termini di contributo alla prevenzione del gioco d'azzardo patologico, di tutela delle categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e di contenimento dei costi sociali del gioco", avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dalle ASL, dai Comuni e dagli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della legge;
- ciò avverrà presentando una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente almeno novanta giorni prima della scadenza di ciascun piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico.

- il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti di analisi, e delle eventuali criticità emerse, formulerà direttive e indirizzi, sulla cui base la Giunta regionale adotterà o modificherà i successivi piani integrati;
- qualora dovessero emergere criticità sul testo si dovranno affrontare cercando la massima condivisione delle forze politiche che hanno sostenuto il percorso della norma;

Il Consiglio regionale,

respingendo ogni pressione rispetto alla propria autonomia legislativa e ritenendo infondate le minacce di danni erariali, impegna la Giunta

- a dare piena attuazione alla legge n. 9 del 2016;
- a sostenere i Comuni nell'applicazione della legge regionale;
- a difendere in ogni sede l'autonomia legislativa della Regione Piemonte.

Torino, 21 novembre 2017

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)